Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Sabato, 26 luglio — Numero 178

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 19; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . . . » 0.40 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1223 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 17 novembre 1918, n. 1698 il quale all'art. 7 autorizza fra l'altro la spesa di lire 500 milioni, da assegnarsi ai bilanci dei Ministeri delle poste e dei telegrafi, dell'industria, dell'agricoltura delle finanze, dell'istruzione pubblica, dell'interno e delle colonie, per lavori, opere e forniture, ed in genere per spese di utilità pubblica:

Visto l'altro Nostro decreto del 15 maggio 1919, numero 858 che, del predetto fondo di 500 milioni, ne assegna lire 50 milioni al Ministero delle finanze, ripartendoli fra vari capitoli per gli esercizi dal 1918-919 al 1921-922;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920, sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di nuove e maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920.

Servizi diversi.

Cap. n. 232-*ter* (1). Lavori di restauro, consolidamento e miglioramento al palazzo dei Ministeri delle finanze e del tesoro	100,000 —
Catasto.	
Cap. n. 233-*bis* (1). Costruzione di un edificio destinato alla custodia delle matrici di zinco ed alla riproduzione delle mappe catastali	1,325,000 —
Amministrazione del registro del bollo e delle tasse (nuova rubrica).	
Cap. n. 233-*ter* (1). Spesa straordinaria per la sicurezza ed arredamento degli uffici esecutivi delle tasse sugli affari	215,000 —
Demanio.	
Cap. n. 239-*bis* (1). Opere e provviste complementari per la sistemazione, il miglioramento e la manutenzione straordinaria dei canali dell'antico demanio	2,000,000 —
Cap. n. 239-*ter* (1). Opere e provviste complementari per la sistemazione, il miglioramento e la manutenzione straordinaria della rete dei canali Cavour	7,500,000 —
Cap. n. 239-*quater* (1). Costruzione di edifici ad uso uffici finanziari	2,800,000 —
Imposte dirette.	
Cap. n. 247-*bis* (1). Spese per la ricostruzione delle agenzie delle imposte dirette nelle Provincie danneggiate dalla guerra, acquisto e trasporto di mobili, attrezzi, libri e registri ed altre spese varie dirette a ripristinare il normale funzionamento degli uffici	350,000 —
Dogane e imposte dirette.	
Cap. n. 248 (2). Costruzione, ampliamento, sistemazione e manutenzione di fabbricati e locali ad uso dell'Amministrazione doganale (legge 20 dicembre 1914, n. 1388 e decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698)	5,800,000 —
Cap. n. 251-*ter* (1). Spese per la sistemazione generale della cinta daziaria di Roma	200,000 —
Monopolî industriali.	
Cap. n. 256-*ter* (1). Acquisto e riparazione di macchine, attrezzi, a ticoli e materiali diversi per uso degli uffici ed opifici del monopolio dei tabacchi	875,000 —
Cap. n. 256-*quater* (1). Costruzione di un laboratorio e provvista di macchine pel chinino di Stato	619,000 —
Cap. n. 256-*quinquies* (1). Nuove costruzioni ed esecuzione di opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei sali, forniture diverse per uso degli uffici ed opifici dell'azienda stessa	3,262,000 —
Capitoli aggiunti.	
Guardia di finanza.	
Cap. n. 347 (2). Sistemazione generale del fabbricato detto Malapaga ad uso di caserma principale delle guardie di finanza in Genova (legge 9 luglio 1905, n. 396 e decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698)	1,140,000 —
Cap. n. 348 (2). Sistemazione generale del fabbricato detto della « Dogana vecchia » ad uso della caserma centrale delle guardie di finanza in Napoli (legge 14 luglio 1907, n. 543 e decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698)	800,000 —
Cap. n. 349 (2). Spesa per la costruzione di una caserma per la R. guardia di finanza di Roma (art. 1 legge 22 giugno 1913, n. 641; decreto-legge Luogotenenziale 11 ottobre 1917, numero 1848 e decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698)	920,000 —
Privative.	
Cap. n. 372 (2). Acquisto di stabili, nuove costruzioni ed esecuzione di opera di ampliamento, sistemazione e miglioramento dei fabbricati in servizio delle aziende dei tabacchi (legge 25 giugno 1913, n. 810 e decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698)	3,943,000 —
	31,789,000 —

(1) Capitolo di nuova istituzione.
(2) Modificata ed integrata la denominazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle finanze: TEDESCO.

Il numero 1244 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i decreti Luogotenenziali 9 dicembre 1917, numero 1953 e 1° febbraio 1918, n. 102 (articoli 52, 53) coi quali il servizio dei casellari giudiziali dei tribunali di Belluno, Conegliano, Pordenone, Tolmezzo e Udine venne, fino a nuova disposizione, affidato all'ufficio del casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Ritenuto che, essendo stati distrutti quasi per intero i detti casellari giudiziali, è urgente provvedere, per quanto è possibile, alla loro ricostituzione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È ordinata la ricostituzione dei casellari giudiziali dei tribunali di Belluno, Conegliano, Pordenone, Tolmezzo e Udine in base ai cartellini che venissero rinvenuti come ad essi appartenenti, e alle copie di quelli che si conservano nell'ufficio del casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

I detti casellari, così ricostituiti, riprenderanno le loro funzioni a decorrere dalla data che verrà stabilita con decreto del ministro di grazia e giustizia.

Art. 2.

Salvo il funzionamento dei casellari, come all'art. 1, i procuratori del Re da cui essi dipendono, provvederanno a completarli, richiedendo alle competenti autorità giudiziarie un duplicato dei cartellini che in qualunque modo risultassero mancanti, e promovendo, se del caso, la ricostituzione o rinnovazione dei cartellini stessi, a norma degli articoli 104 e 105 del Codice di procedura penale, in base alle copie, agli estratti e ai

certificati relativi ad essi, e alle indicazioni e notizie risultanti dagli atti e registri giudiziari o di altre pubbliche Amministrazioni.

Il ministro proponente è autorizzato a dare tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1218 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915 n. 671, sul conferimento dei poteri eccezionali per la guerra;
Visti i Nostri decreti 23 gennaio e 15 maggio 1919, nn. 63 e 857;
Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920 sotto la nuova rubrica « Sottosegretariato di Stato per la liquidazione dei servizi delle armi e delle munizioni, e dell'aeronautica » sono istituti i seguenti capitoli con lo stanziamento per ognuno di essi indicato:

Cap. n. 73-*bis*. Sottosegretario di Stato - Stipendio.	5.000 —
Cap. n. 73-*ter*. Assegni e indennità di missione per gli addetti al Gabinetto	4.000 —
Cap. n. 73-*quater*. Compensi per lavoro straordinario al personale civile e militare addetto agli uffici del Sottosegretariato	250.000 —
Cap. n. 73-*quinquies*. Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per lavori e prestazioni diverse	80 000 —
Cap. n. 73-*sexies*. Sussidi al personale di qualunque categoria, compreso quello comandato presso la Giunta esecutiva di cui all'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698	6.000 —
Cap. n. 73-*septies*. Spese di qualsiasi natura, esclusi i compensi per lavoro straordinario e i sussidi per il funzionamento degli uffici del Sottosegretariato	30.000 —
	375.000 —

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1220 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 30 del regolamento per l'esecuzione della legge 12 febbraio 1903, n. 50 relativa all'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova, approvato con decreto Reale 23 febbraio 1913, n. 378;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici e del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti, di concerto coi Nostri ministri segretari di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e pel tesoro:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La medaglia di presenza assegnata ai membri del Comitato esecutivo del Consorzio autonomo pel porto di Genova è elevata a L. 30 (lire trenta).

Art. 2

Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dal 1° giugno 1919 fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BONOMI — DE NAVA — CIUFFELLI — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1221 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il testo unico delle leggi sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie a trazione meccanica e sugli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visti i risultati dell'esercizio della tramvia automotofunicolare di Catanzaro;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Società anonima « Tramvia automotofunicolare di Catanzaro » viene concesso un sussidio straordinario rimborsabile di lire centocinquantamila (L. 150 000) per l'esercizio della tramvia suindicata. Tale sussidio sarà corrisposto in rate non inferiori a lire cinquan-

tamila ed in base a certificati da rilasciarsi dal direttore del circolo d'ispezione delle ferrovie in Catanzaro in relazione alla spesa che sarà effettivamente erogata dalla Società per la sistemazione degli impianti della tramvia stessa.

La convenzione relativa, che verrà stipulata con la Società e che determinerà anche le norme e condizioni per gli impianti da eseguire dalla Società esercente medesima, sarà approvata mediante decreto dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Art 2.

Le somme che verranno corrisposte alla Società a titolo di sussidio straordinario, cumulate con gli interessi 5 0[0 decorrenti dal giorno del pagamento delle singole rate di anticipazione sino ad un anno dopo la pubblicazione della pace, dovranno essere rimborsate allo Stato mediante quindici annualità posticipate, comprensive di capitale e di interesse 5 0[0 con decorrenza dal predetto termine di un anno dopo la pubblicazione della pace.

Decorso un mese dalla data in cui la concessionaria dovrà versare allo Stato ciascuna annualità, il tesoro, in caso di mancato versamento, si rivarrà sui proventi dell'esercizio con il procedimento stabilito dal testo unico approvato con R decreto 14 aprile 1910, n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e dei proventi dei servizi pubblici.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla inscrizione di apposito capitolo nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici coi fondi occorrenti al pagamento del sussidio straordinario di cui all'art. 1°, salvo a provvedere a suo tempo alla iscrizione del corrispondente capitolo nel bilancio dell'entrata con lo stanziamento dell'ammontare complessivo delle anticipazioni da farsi come sopra e da restituirsi dalla Società esercente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BONOMI — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1226 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Visti i RR decreti 25 aprile e 23 maggio 1915, nn. 559, 675 e 688, sulla revisione preventiva della stampa e la censura telegrafica, telefonica e radiotelegrafica;

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920, è istituito il capitolo n. 124-*bis* « Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale, nonchè a persone estranee all'Amministrazione per il lavoro prestato negli uffici istituiti per la censura telegrafica e la revisione preventiva della stampa in applicazione dei RR. decreti 25 aprile 1915, n. 559, e 23 maggio 1915, nn. 675 e 688, spese straordinarie d'ufficio per l'Amministrazione provinciale, in dipendenza dei servizi medesimi e fitto di locali », con lo stanziamento di lire trecentoventimila (L. 320.000).

Questo decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1227 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con quelli del tesoro, delle finanze e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero degli affari esteri una Commissione interministeriale per l'azione economica all'estero.

La Commissione:

a) ricerca i mezzi più efficaci per promuovere la costituzione e lo sviluppo delle imprese italiane all'estero;

b) esamina i problemi attinenti ai trasporti marittimi e ferroviari, con riguardo non solo alle nostre esportazioni, ma anche alle correnti emigratorie del Paese;

c) formula le istruzioni da impartirsi tanto al personale diplomatico e consolare che agli addetti commerciali, per quanto si attiene all'azione economica all'estero;

d) esamina l'opportunità dell'istituzione di nuovi consolati o della trasformazione di quelli esistenti, nei riguardi dell'azione economica;

e) giudica dell'opportunità dell'istituzione di nuovi posti di addetti commerciali;

f) e in genere coordina l'opera dei vari uffici dei Dicasteri interessati per quanto si attiene ai nostri rapporti economici con l'estero.

Art. 2.

Fanno parte della Commissione:

1° il segretario generale del Ministero degli affari esteri;

2° il direttore generale degli affari generali;

3° il direttore generale degli affari politici;

4° il direttore generale degli affari commerciali, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

5° il commissario generale dell'emigrazione od un suo rappresentante;

6° il direttore generale degli affari economici del Ministero delle colonie, in rappresentanza di detto Ministero;

7° il direttore generale delle dogane e delle imposte indirette;

8° il direttore dell'ufficio di legislazione doganale, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

9° il direttore generale del tesoro in rappresentanza del Ministero del tesoro;

10° l'ispettore generale dell'ufficio speciale delle ferrovie, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

11° il capo del servizio VIII (commerciale) alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato;

12° il direttore generale del traffico marittimo;

13° il direttore generale della marina mercantile;

14° l'ispettore generale dei servizi marittimi e sovvenzionari, in rappresentanza del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari;

15° il direttore generale dell'ufficio di politica economica e del commercio estero;

16° l'ispettore generale del commercio interno e dell'insegnamento commerciale;

17° l'ispettore generale dell'industria;

18° il direttore dell'Osservatorio commerciale, in rappresentanza del Ministero per l'industria, commercio e lavoro.

Art. 3.

Nel seno della Commissione è costituito un Comitato permanente formato dai funzionari indicati ai numeri 1, 4, 7, 15 dell'articolo precedente.

Art. 4.

Il segretario generale del Ministero degli affari esteri presiede tanto la Commissione che il Comitato.

La Commissione dovrà riunirsi almeno una volta al mese, il Comitato almeno una volta la settimana.

Alle adunanze della Commissione verranno invitati soltanto i capi degli uffici interessati negli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 5.

Tanto la Commissione che il Comitato hanno facoltà di sentire persone estranee all'Amministrazione dello Stato le quali siano specialmente versate in questioni industriali, commerciali e finanziarie. Esse saranno invitate all'adunanza dal presidente ed avranno voto consultivo.

Art. 6.

L'ufficio di segreteria della Commissione è composto di funzionari designati dai Ministeri degli affari esteri, del commercio e delle finanze.

Art. 7.

Le spese per il funzionamento della Commissione graveranno sul bilancio del Ministero degli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando — Sonnino — Stringher — Meda — Ciuffelli.

Visto, *Il guardasigilli*: Mortara.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione metrica e del saggio.

Con decreto Ministeriale del 15 luglio 1919:

Mazzanti Ugo, verificatore di 5ª classe, titolare dell'ufficio metrico di Catanzaro, è trasferito, temporaneamente, in qualità di applicato, all'ufficio di Bologna.

Con decreto Ministeriale del 23 luglio 1919:

Palazzo Giuseppe, verificatore di 3ª classe, applicato dell'ufficio metrico di Caserta, è trasferito, nella stessa qualità, all'ufficio di Napoli.

Prieri Giuseppe, verificatore di 4ª classe, titolare dell'ufficio metrico di Ravenna, è trasferito, nella stessa qualità, all'ufficio di Reggio Calabria.

Liga Pietro, verificatore di 5ª classe, titolare dell'ufficio metrico di Reggio Calabria, è trasferito, nella stessa qualità, all'ufficio d Ravenna.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 25 luglio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	84.95	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	91.37	—

Corso medio dei cambi

del giorno 25 luglio 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 121,92 — Londra 37,91 — Svizzera 152,73 — New York 8,65 — Oro 150,31.

CONCORSI

IL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Considerato che per onorare la memoria dell'illustre scienziato Sir William Ramsay è stata istituita a Londra una Fondazione intitolata al suo nome per dar modo a provetti chimici dell'Impero britannico e stranieri a recarsi in Inghilterra a passarvi uno o più anni in ricerche chimiche;

Considerato che il Governo italiano ha stabilito di concorrervi con una borsa di studio di lire sterline 300 annue;

Decreta:

È aperto il concorso alla Borsa di studio « William Ramsay » per ricerche originali nelle scienze chimiche e per il perfezionamento in chimica pura o applicata, da compiersi in Londra.

Il posto di studio sarà conferito per la durata di un anno con l'assegno annuo di L. 10.500. Soltanto nel caso che il chimico fornito del posto di studio abbia in corso lavori o indagini scientifiche che, a giudizio del Consiglio della Fondazione, debbano essere condotte a termine nell'interesse della scienza, il godimento della Borsa potrà essere prorogato di sei mesi o di un anno a seconda dei casi.

Il concorso è per titoli e vi potranno prendere parte i laureati in chimica, chimica e farmacia e chimica industriale, i quali abbiano conseguito il titolo accademico da non più di tre anni anteriormente alla dichiarazione della guerra con l'Austria.

Per l'assegnazione della Borsa per l'anno accademico 1919-920 concorrenti dovranno far pervenire la loro domanda di ammissione al concorso, coi relativi documenti, a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore) non oltre il 15 settembre 1919)

La domanda deve essere scritta in carta bollata da lire due, portare l'indicazione precisa del domicilio del concorrente ed essere corredata del diploma originale o del certificato di conseguita laurea, del certificato di cittadinanza italiana, legalizzato a norma dell'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, e di un documento dal quale risulti che il concorrente conosce la lingua inglese.

Le domande dei concorrenti e i titoli da ciascuno di essi presentati saranno esaminati da un'apposita Commissione che sarà all'uopo nominata dal Ministero.

L'assegno sarà pagato in quattro rate trimestrali anticipate.

Roma, 17 luglio 1919.

Il ministro: BACCELLI.

R. UNIVERSITÀ DI TORINO

R. collegio Carlo Alberto in Torino.

Riassunto dell'avviso di concorso ai posti vacanti nel R. collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Antiche Provincie per l'anno 1919-920.

Visto il R decreto 3 agosto 1903, in giorno da fissarsi nella seconda quindicina del venturo ottobre, nelle città di Torino ed Alessandria (ed eventualmente in Cuneo, Novara, Genova, Portomaurizio e in Sassari) si apriranno gli esami di concorso a 18 posti vacanti nel R. collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Antiche Provincie, cioè 10 di Fondazione Regia, 5 di Fondazione Ghislieri (S. Pio V), non compreso 1 posto di detta Fondazione assegnato ai nativi di Boscomarengo per studi secondari; e 3 di Fondazione Dionisio.

I 10 posti di Fondazione Regia (dei quali 3 riservati agli alunni degli Istituti tecnici, sezione fisico-matematica per la facoltà di scienze), sono indistintamente applicati a qualunque facoltà e alla scuola di farmacia.

A norma dell'art. 5 (*a*) del regolamento vigente detti posti sono aperti a tutti gli studenti di ristretta fortuna, appartenenti per nascita e per origine agli antichi Stati sardi, o per sola origine ed anche per sola nascita, nel caso contemplato dall'art. 24 del Codice Albertino (dimora di oltre 10 anni non interrotti per altra ragione che non sia di commercio). — (Consiglio di Stato: adunanza 7 agosto 1908).

Dei 5 posti della Fondazione Ghislieri, sono destinati: 1 ai nativi della città di Alessandria; 1 ai nativi del contado alessandrino; 1 ai nativi della città di Vigevano, e due ai nativi di Boscomarengo, per gli studi universitari.

Possono aspirare ai primi tre posti Ghislieri gli studenti che avranno ottenuto prima degli esami di concorso, il certificato di licenza ginnasiale o tecnica, salvo che concorrano per lo studio di un corso universitario, per cui occorre aver conseguito l'attestato di licenza liceale, o di Istituto (Sezione fisico-matematica). Gli aspiranti ai due posti riservati per i giovani oriundi di Boscomarengo, devono avere le condizioni stesse che sono prescritte per gli aspiranti ai posti di Fondazione Regia (legge 21 febbraio 1859).

Ai posti di Fondazione Dionisio per gli studi di giurisprudenza possono concorrere solo gli studenti nati nel distretto della R. Università di Torino (comprendente le provincie di Torino, Cuneo, Alessandria e Novara).

La pensione assegnata ai vincitori dei posti messi a concorso è di L. 70 (aumentata di L. 20 mensili) a titolo di indennità caroviveri a favore degli allievi che frequentano regolarmente le lezioni, per ciascuno dei nove mesi dell'anno scolastico.

L'eleggibilità ai posti di Fondazione Regia e Dionisio si acquista ottenendo la media di 7[10 nel complesso degli esami scritti ed orali.

L'eleggibilità ai posti di Fondazione Ghislieri si ottiene conseguendo almeno 6[10 in ciascun esame.

Nel termine perentorio stabilito dall'avviso di concorso (del 31 luglio), i concorrenti dovranno fare pervenire alla segreteria del Collegio, unitamente alla domanda in carta bollata da L. 1, scritta dal concorrente, coll'indicazione della facoltà cui aspirano, i seguenti documenti, compilati in carta libera:

1° l'atto di nascita del concorrente e del padre di lui, debitamente legalizzati dal presidente del tribunale, da cui dipende l'ufficio dello stato civile che lo ha rilasciato, se esso non appartiene alla circoscrizione del tribunale di Torino;

2° certificato di licenza liceale o d'Istituto tecnico, ottenuto senza riparazione, ovvero con la media non inferiore a 7/10.

I concorrenti a posti di Fondazione Ghislieri per gli studi liceali o d'Istituto tecnico debbono esibire la licenza ginnasiale, o di scuola tecnica; per adire agli studi universitari, dovranno ripresentarsi al concorso;

3° stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di dimora della famiglia del concorrente;

4° i certificati dell'agenzia delle tasse da cui dipendono i luoghi di nascita, dei domicili e della dimora di ciascuno dei membri della famiglia;

5° dichiarazione in carta bollata da L. 1 del padre del concorrente o di chi ne fa le veci di tutti i redditi goduti dalla famiglia, compresa la dichiarazione della dote della madre;

6° la dichiarazione del concorrente (che può essere fatta sulla stessa domanda d'ammissione), circa il godimento di qualche assegno;

7° per quelli che vorranno concorrere in base al requisito della residenza e dimora non interrotta da dieci anni della loro famiglia nelle Antiche Provincie per altra ragione che non sia di commercio, dovranno comprovarlo mediante apposita dichiarazione del sindaco;

8° una fotografia recentissima del concorrente da lui firmata e vidimata dal preside dell'Istituto presso cui ottenne la licenza.

L'esame dei documenti è deferito al Consiglio direttivo, il quale giudica sull'ammissibilità dei concorrenti. Contro tale giudizio il concorrente può ricorrere al Ministero entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data della lettera che glie ne dà comunicazione.

Le prove scritte vertono sui programmi dei corsi liceali e d'Istituto tecnico e consistono:

Per i concorrenti ai posti di Fondazione Regia, Ghislieri e Dionisio, che aspirano agli studi di giurisprudenza e di lettere e filosofia:

a) in una composizione italiana;
b) in un lavoro di storia;
c) in un tema di latino;
d) in una versione dal greco;
e) in un lavoro di filosofia.

Per i concorrenti ai posti di Fondazione Regia e Ghislieri, aspiranti agli studi di medicina e chirurgia, di scienze matematiche fisiche, chimiche e naturali, di farmacia e di ingegneria, consistono:

a) in una composizione italiana;
b) in un lavoro di filosofia per i provenienti dagli Istituti classici e in un lavoro di storia per i provenienti dagli Istituti tecnici;
c) nella soluzione di un quesito di matematica;
d) nella soluzione di un quesito di fisica;
c) in un lavoro di storia naturale.

Per i concorrenti ai posti di Fondazione Ghislieri per gli studi secondari le prove scritte si fanno, secondo la provenienza, sui programmi della licenza ginnasiale e della scuola tecnica e consistono:

a) in una composizione italiana per entrambe le categorie;
b) in una versione dall'italiano in latino per i licenziati dal ginnasio;
c) nello svolgimento di un tema di storia per i licenziati dalla scuola tecnica.

Le prove orali sono pubbliche e vertono sulle materie dei lavori scritti e non escono da programmi dei corsi rispettivamente seguiti dai concorrenti.

Torino, 31 maggio 1919.

Il rettore presidente del Consiglio direttivo: *G. Vidari.*

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 16 luglio 1919.

Presidenza del vice presidente MORELLI-GUALTIEROTTI.

La seduta comincia alle ore 15.

MIARI, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri.

DORE, sul processo verbale, spiegando alcune interruzioni da lui fatte ieri al discorso dell'on. Vincenzo Bianchi. dichiara che con-

viene nei concetti da questo esposti circa l'ordinamento della sanità militare.

Quanto al personale della Direzione generale di sanità, pur non disconoscendo alcune deficienze osserva che non sarebbe giusto colpire con un biasimo generale tutti quei funzionari.

(Il processo verbale è approvato).

Commemorazioni.

MEDA, annuncia la morte del senatore Emilio Conti, che appartenne a questa assemblea per cinque legislature, quale rappresentante di Milano.

Ne ricorda i saldi convincimenti, la vita intemerata e operosa, le umanitarie iniziative per l'assistenza alle classi agricole, ed all'infanzia abbandonata. Propone che la Camera esprima le condoglianze alla città di Milano e alla famiglia dell'estinto. (Approvazioni).

BIGNAMI, si associa, a nome del collegio di Codogno, che l'onorevole Conti rappresentò alla Camera, alle nobili parole di rimpianto espresse dall'on. Meda.

Ricorda che l'on. Conti fu un grande lavoratore ed un grande propogandista di bene. Ne esalta l'opera tutta spesa a vantaggio degli umili e la sua grande modestia.

Propone che anche alla città di Codogno siano inviate le condoglianze della Camera. (Approvazioni).

DA COMO, ministro per l'assistenza militare e pensioni di guerra, si associa, in nome del Governo, alle nobili parole dei precedenti oratori.

Ricorda come egli giustamente ravvisasse nell'incremento della agricoltura la speranza precipua di una maggiore prosperità nazionale.

Ne encomia la grande modestia, l'animo buono e generoso, l'operosità indefessa e consacrata ad ogni causa umanitaria.

Si associa alle proposte di condoglianze (Approvazioni).

PRESIDENTE, interprete del sentimento della Camera si associa alle parole di rimpianto pronunciate in memoria del senatore Emilio Conti, che per cinque legislature appartenne a questa Camera spiegandovi una mirabile attività in tutte le opere di protezione sociale. Egli fu un propagandista, ma soprattutto un propagandista di fatti e non di parole. La sua memoria rimarrà quindi scolpita nell'anima di tutti coloro che sono amanti del bene. (Vive approvazioni).

Pone a partito le proposte di condoglianze.

(Sono approvate).

Seguito della discussione del disegno di legge sull'esercizio provvisorio del bilancio.

ALBRICCI, ministro della guerra. Poichè ieri un oratore accennò ad una frase pronunciata dal suo predecessore che fu da alcuno interpretata come meno benevola pel corpo degli ufficiali sanitari sente il dovere di dichiarare, pur senza averne mandato, che una tale interpretazione è assolutamente contraria a quello che fu il pensiero dell'illustre generale Caviglia; il quale non fu mai nè è ad alcuno secondo nel riconoscere ed attestare le altissime benemerenze che questo corpo ha conquistato verso la patria coll'azione sapiente ed intrepida durante la nostra guerra.

CASOLINI, svolge questo ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo provvederà alla maggiore speditezza della liquidazione delle pensioni di guerra e all'assistenza degli inabili e delle famiglie dei caduti di guerra ».

Segnala l'importanza che la manifestazione di una maggiore sollecitudine da parte del Governo in questo campo ha per la stessa resistenza interna del paese nel grave momento presente.

Ed attende dell'onorevole ministro delle pensioni una parola che sia di affidamento e di conforto a tante sventure, a così benemerita classe della patria (Approvazioni).

DA COMO, ministro per l'assistenza militare e per le pensioni di guerra, dichiara esser suo proposito dimostrare coi fatti più che con le promesse come egli prende a cuore la nobile causa dei nostri combattenti, dei feriti, dei mutilati e delle famiglie dei caduti.

Deve fare però alcune dichiarazioni in risposta all'on. Vincenzo Bianchi.

Ricorda come egli, il ministro, sia stato fra i primi a consacrare la propria attenzione a questo pietoso e patriottico problema.

Se molte lagnanze non sono infondate non si può disconoscere che coloro che si sono succeduti nel Ministero cui l'oratore ora presiede, spiegano il più encomiabile zelo, e che in questa parte della legislazione noi possiamo essere di esempio alle altre nazioni. (Approvazioni).

Annuncia di avere come suo pensiero fatto approvare dal Consiglio dei ministri provvedimenti perchè sia sollevata la infelice condizione dei tubercolosi. Questo non fu che un primo passo sulla via.

Dice dei provvedimenti presi già a favore dei grandi mutilati, con liberale interpretazione per gli arretrati.

È allo studio un disegno per permettere, con le debite garanzie, la capitalizzazione delle pensioni, sì che da esse ne vengano nuove forze produttive.

Si occupa fervidamente dei malarici. Si assicurò la occorrente quantità di chinino che, difettava in Italia, ed essi avranno mezzi di cura, ed intanto le loro famiglie saranno assistite. Dobbiamo rigenerare la vita a tanti giovani, che saranno poi, nella gara del lavoro, forze fruttuose e benefiche per l'Italia.

Espone poi i provvedimenti in corso per rendere più sollecita la liquidazione delle pensioni, evitando deplorevoli ritardi e più deplorevoli disguidi. (Approvazioni).

Occorre fondare una base incrollabile: l'ordine, e sull'ordine costruire metodicamente.

Si propone altresì di sollecitare i pagamenti e sta rafforzando di nuovi mezzi le Delegazioni del tesoro.

Curerà l'aiuto dovuto agli uffici provinciali, dei quali molti sono benemeritissimi, con opportune ispezioni.

Occorre poi superare gli impedimenti di sola forma burocratica, così da dare la sensazione che un nuovo spirito, un nuovo fervore informa la nostra opera di fronte ai cresciuti bisogni.

I ritardi più lamentati concernono specialmente gli invalidi.

Annunzia che con un recente decreto si è fatto obbligo alle autorità militari di rilasciare in ogni caso un certificato constatante la inabilità, lasciando al Ministero competente, che è quello delle pensioni, il cómpito di accertarne la causa e le occasioni di servizio. (Approvazioni).

Sta pure studiando il modo di coordinare tutte le varie forme di assistenza alle vittime della guerra. Occorrono assistenze morali alle vedove, alle sorelle bisognose.

Occorre perfezionare una legislazione che risolva i problemi economici e sviluppi la cooperazione in tutti i campi, e faccia trionfare ogni giustizia sociale.

Occorre mantenere il contatto col popolo e collaborare nelle sue opere di beni. Occorre che siano coordinati gli aiuti, le assistenze dei vari ministri.

Annuncia che in questi giorni hanno cominciato a funzionare anche gli uffici d'assistenza di Trento e di Trieste, cui hanno voluto con spirito fraterno, anche la loro collaborazione i mutilati di guerra. Così dagli orrori della guerra fioriscono opere di solidarietà umana che riconfortano per l'avvenire.

Assicura infine che darà opera perchè siano al più presto raccolte in testo unico tutte le disposizioni riguardanti le pensioni.

Su questo Codice delle pensioni scriveremo come i padri nostri: *Honor et virtus*, per significare il grande tributo dato al valore.

Esso dimostrerà ad un tempo tutta la cura del legislatore per questa alta opera di giustizia, per la quale ogni onere parve lieve, ed il suo amore devoto per tutti i benemeriti della patria (Vive approvazioni. Vivi applausi. — Molte congratulazioni).

VISOCCHI ministro di agricoltura, ripondendo ai vari oratori che si sono occupati di questioni agrarie da notizia dei provvedimenti che ha adottato o si propone di adottare per intensificare la produzione agricola nazionale.

Afferma che la produzione granaria sovrasta, per importanza economica e politica, ogni altra questione.

La superficie seminata a grano l'anno scorso per il raccolto di

quest'anno è inferiore alla media ante guerra di circa mezzo milioni di ettari: la riduzione, poco notevole nell'alta e media Italia, è più forte nel mezzogiorno ed in Sicilia, e con ciò si spiega per la diversa disponibilità di mano d'opera e di bestiame da lavoro.

Analizza il fenomeno dell'indecisione delle chiamate alle armi sulle popolazioni agricole, annuncia che finora un milione e 200 mila agricoltori sono stati smobilitati e che quindi, dal punto di vista delle braccia, la ceralicoltura può riprendere il suo ritmo normale.

Prevede per quest'anno un raccolto di grano un po' inferiore agli anni precedenti. Il pericolo di deficenza dell'approvvigionamento scompare di fronte alla vastità del raccolto mondiale, ma permangono le difficoltà di valuta e di mezzi di trasporto e l'alto costo del cereale nel paese di origine.

Per accrescere il raccolto nel 1920 il ministro si propone di dare opera all'estensione della superficie coltivata a grano e di dare alle colture i mezzi possibili di integrazione.

E ciò intende fare seguendo, a preferenza della politica dei prezzi che fu finora imposta dalle necessità della guerra, la politica dei mezzi di produzione.

Il che non significa l'abbandono totale della politica dei prezzi. Per le zone a latifondo e per l'Italia meridionale e le isole ove la cerealicoltura incontra difficoltà naturale e la tendenza al pascolo ad altre più facili e rimunerative coltivazioni, il ministro si propone di garantire agli agricoltori, anche per il nuovo anno, il prezzo massimo, stabilito con equità e che valga ad affermare e secondare la tendenza al ribasso dei costi dei generi indispensabili all'esistenza.

Per il resto della penisola, in caso di acquisti statali del cereale prodotto nel 1920, i prezzi saranno fissati in misura correlativa cioè minore degli attuali.

Ma deve prevalere la politica dei mezzi di produzione, ed in tale programma il ministro si propone di mantenere l'obbligatorietà delle colture alimentari, con la sanzione, in caso di inosservanza, dell'occupazione dei terreni abbandonati, e di continuare nella somministrazione del credito agrario agli agricoltori, come si è fatto già anticipando 71 milioni pel Mezzogiorno e 60 milioni alle terre liberate. (Benissimo).

Assicura che lo Stato curerà ancora, con i suoi mezzi, l'approvvigionamento ed il trasporto delle fosforiti per la produzione nazionale dei perfosfati, cercando di ottenere dagli alleati un contingentamento maggiore di quello già avuto per il 1919 e che supera della metà quello avuto nel 1917 e 1918. Annuncia il proposito di riprendere le indagini per la ricerca delle fosforiti in Libia. Intanto si è ribassato il prezzo della calciocianamide.

(Continua).

CRONACA ITALIANA

Il generale d'esercito, senatore Carlo Caneva, presidente della Commissione d'inchiesta per l'accertamento delle responsabilità derivanti dal ripiegamento dell'esercito sul Piave, ha ieri rassegnato al presidente del Consiglio i volumi della relazione.

« La terra ai contadini ». — James Aguet, proprietario dell'ex-fondo di San Felice Circeo, ciò che vuol dire un competente in fatto di questioni agrarie, ha pubblicato di recente, sotto questo titolo, coi tipi della Società editrice « Athenaeum », un importante studio di carattere agricolo-sociale sul passato, il presente e l'avvenire della proprietà in Italia.

L'autore dopo d'aver trattato, sia pure per via d'induzioni, della genesi della proprietà, passa a tessere la storia della proprietà della terra presso i greci, i romani, gl'israeliti, gli egiziani, i germani, ossia presso i popoli le cui idee e leggi formarono la mentalità e la civiltà nostre, unicamente con lo scopo di dimostrare - come egli stesso scrive - « che noi possiamo trovare nell'insegnamento del passato la forma che meglio si addice per procurare, come lo esige l'interesse della società, la terra ai contadini, e come ciò deve e può essere ottenuto con mezzi legali, senza sconvolgere e danneggiare lo stato attuale dell'organizzazione sociale ».

L'argomento, come si vede, non potrebbe essere di maggiore attualità, date le esigenze sempre crescenti create dallo spirito dei tempi, che vogliono non più negletta la coltura dei campi per atavico disinteresse e non più abbandonati alla malaria e alle acque stagnanti taluni terreni, i quali potrebbero, altrimenti, bastare ampiamente al sostentamento d'intere popolazioni.

Tuttavia sarebbe difficile, per non dire impossibile, seguire l'autore in tutte le sue dotte argomentazioni in suffragio delle proprie tesi, sia che tratti della riforma dell'enfiteusi, sia che tratti dei latifondi dell'Italia meridionale e della Sicilia, della piccola proprietà, della produzione, dell'importazione e della vendita del grano, spesso a base di esempi e più spesso ancora citando statistiche e leggi straniere. Rimandiamo perciò i lettori all'esame del libro, che si legge - è proprio il caso di dire - con crescente interesse, perchè ricco di dati e di notizie interessanti chiunque senta in cuore un rinnovamento nelle condizioni di una gran parte dei contadini italiani.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

CHARLEROI, 24. — Dopo la visita a Liegi, i Sovrani e il presidente della Republica francese, Poincaré, con la signora Poincaré ed il maresciallo Foch sono ripartiti per ferrovia.

A Namur una considerevole folla, che aveva invaso la stazione, ha fatto loro una calorosa dimostrazione di simpatia. Altri applausi li hanno accolti a Charleroi.

PARIGI, 25. — Il *Journal* afferma che l'on. Tittoni, accompagnato dal marchese Theodoli, partirà prossimamente per Londra, per recarsi a conferire con Lloyd George.

Stasera le condizioni di salute dell'on. Crespi sono notevolmente migliorate.

In seguito ad un consulto, i medici curanti assicurano che vi sono moltissime probabilità di guarigione.

Il *Temps* ritiene che le conversazioni fra le Delegazioni italiana e greca circa i problemi dell'Epiro, della Tracia e dell'Asia Minore siano sulla buona via.

La Francia, aggiunge il *Temps*, naturalmente non può che felicitarsi per gli accordi che sembra siano per essere raggiunti da due suoi alleati.

Poincaré, la signora Poincaré ed il maresciallo Foch, di ritorno dal Belgio, sono giunti stamane, ricevuti alla stazione da Clémenceau, Nail, Autrand, dal prefetto della Senna e dal generale Berthoulat.

LONDRA, 25. — In seguito a negoziati fra il Comitato esecutivo dei minatori ed il Governo la questione dei salari proporzionali alle tonnellate estratte è stata risolta e si è giunti ad un accordo in base alla formula proposta dal Governo.

Gran numero di minatori hanno ripreso il lavoro a Nottingham, a North-Safford, a Molmouth, a Derby e nel Lancashire.

Il divieto di esportazione di carbone da Cardiff è stato tolto.

BRUXELLES, 25. — Stamane le truppe italiane che hanno partecipato alla rivista della Vittoria sono partite da Bruxelles, accompagnate alla stazione da una rappresentanza del 19° reggimento di fanteria con bandiera e musica.

La musica belga ha suonato l'inno nazionale italiano e la musica italiana ha suonato la *Brabançonne*.

La folla ha acclamato calorosamente i partenti gridando: « Viva l'Italia! ».

PARIGI, 26. — Ecco la lista dei delegati della Commissione alla Conferenza della pace, per la revisione del trattato del 1839.

Stati Uniti, Manley e Hudson; Gran Bretagna, brigadiere generale Mance e Charles Tufton; Francia, Laroche, ministro plenipotenziario, e Tirman, consigliere di Stato; Italia, comm. Ricci Busatti e comm. Marchetti Ferrante; Giappone, Tachi e colonnello Sato; Belgio, Orts, ministro plenipotenziario e Segers, ministro di Stato; Paesi Bassi Demarees Van Swinderon, ministro plenipotenziario e prof. Struychen.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.